



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Provincia di Catania)

SETTORE URBANISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Art.1 Finalità del Regolamento*
- Art.2 Ambito di applicazione*
- Art.3 Oggetto del regolamento*

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 4 Patrimonio arboreo sottoposto a tutela*
- Art. 5 Norma di esclusione*
- Art.6 Deroga al divieto di abbattimento*
- Art. 7 Alberature salvaguardate*
- Art. 8 Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione Comunale*
- Art. 9 Manomissioni o alterazioni di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali e simili*
- Art. 10 Interventi colturali effettuati su aree private*
- Art. 11 Abbattimenti*
- Art. 12 Potature*
- Art. 13 Danneggiamenti*
- Art. 14 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere*
- Art. 15 Affidamento e Sponsorizzazione*
- Art. 16 Distanze Minime di Impianto*
- Art. 17 Norme per gli Interventi Edilizi*
- Art. 18 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni*
- Art. 19 Requisiti per le aree a verde attrezzato, per le strade pubbliche e per i parcheggi di nuova realizzazione nell'ambito delle nuove lottizzazioni e presa in carico da parte del Comune.*
- Art. 20 Difesa da agenti patogeni e fitofagi*

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

- Art. 21 Individuazione degli alberi di pregio*
- Art. 22 Obblighi per i proprietari*
- Art. 23 Interventi sull'esistente*

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- Art. 24 Ambito di applicazione*
- Art. 25 Comportamenti vietati*
- Art. 26 Attività consentite previa autorizzazione*
- Art. 27 Apertura di passi pedonali*
- Art. 28 Comportamenti prescritti*

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Ordinanze del Responsabile del Settore*
- Art. 30 Sanzioni e Norme finanziarie*
- Art. 31 Norme regolamentari in contrasto e riferimenti legislativi*
- Art. 32 Efficaci*

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il Comune di San Pietro Clarenza, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio Statuto, riconosce l'importanza che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e periurbane e favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale nell'ambiente urbano.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Clarenza, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura nelle aree urbane e nelle zone agricole di tutela a carattere periurbano, la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.

Sarà compito dell'Amministrazione Comunale preservare le aree verdi, la vegetazione arborea e arbustiva; regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto e cure colturali) della vegetazione urbana arborea e arbustiva.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica tanto al patrimonio arboreo pubblico quanto a quello privato e integra quanto stabilito da leggi Statali, Regionali, relativi Regolamenti e Statuti.

I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni su cui insistono piante di particolare pregio come indicato nel successivo art. 4, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le disposizioni di cui al Presente Regolamento non si applicano ai vivai e agli alberi da frutta.

Art.3

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei giardini pubblici e privati, del verde delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, ad

Enti pubblici e privati, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio prezioso per consentire una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4

Patrimonio arboreo sottoposto a tutela

Il Sindaco, o suo delegato, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico culturale (Allegato A) riconosciute con Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. (Circ. 9 marzo 2006 n. 7), per le quali è vietato l'abbattimento.

Nelle more di costituzione dell'Archivio Comunale delle piante tutelate, nel quale ogni pianta verrà scientificamente catalogata e normata, gli Uffici preposti (manutenzione) attueranno sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute.

In particolare l'articolo *de quo* si applica:

- a. per tutte le aree comunali sistemate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione, b. per le alberature pubbliche e private interne ai centri abitati,
- c. per le alberature a prevalente funzione ornamentale pertinenti a edificazioni ubicate esternamente alle aree di cui al punto "b".

Art. 5

Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico (palme, ulivi, carrubi, *pinus* e *figus*, agrumeti) limitatamente, per questi ultimi, alle zone di vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939 ovvero quelli individuati dall'Ente.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali, gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno), gli alberi facenti parte di formazioni forestali.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art.6

Deroga al divieto di abbattimento

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberature sottoposte a tutela, quando: l'albero risulti ammalato e la sua conservazione, anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico, non sia possibile; l'albero risulti irrimediabilmente compromesso per cause naturali.

Il privato interessato all'abbattimento produce, contestualmente alla richiesta, un progetto di salvaguardia ambientale, all'approvazione del quale la eventuale autorizzazione all'abbattimento resta subordinata. La richiesta di deroga dovrà essere rivolta al Responsabile dell'Ufficio (manutenzione) preposto per iscritto, che rilascerà la relativa autorizzazione in seguito all'avvenuto accertamento dei presupposti di cui al precedente comma 1.

Art. 7

Alberature salvaguardate

Le alberature aventi circonferenza del tronco compresa nel *range* 30-50 cm, rilevato a 1,30 m dal suolo, devono essere rigorosamente conservate.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 30 cm di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri. Inoltre devono intendersi salvaguardate le specie arboree messe a dimora in sostituzione di quelle autorizzate all'abbattimento.

Sono altresì salvaguardate tutte le specie colturali di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 8

Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione Comunale

Gli interventi colturali (potature o abbattimenti) sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione Comunale, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio tecnico o di un Dottore Agronomo regolarmente iscritto all'albo professionale.

Per espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono: interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di

piante infestanti, l'accensione di fuochi autorizzata dalla Polizia Locale del Comune, l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

Art. 9

Manomissioni o alterazioni di aree sistemate a verde per lavori edili, stradali e simili

Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile alterare o modificare una superficie comunale sistemata a verde, è fatto obbligo richiedere specifico nullaosta all'Ufficio competente (manutenzione). La richiesta dovrà indicare chiaramente: le generalità del richiedente, le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area, la durata dei lavori, le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo, l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori e l'esatta ubicazione della vegetazione presente, da raffigurarsi su planimetria a scala adeguata. Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà degli uffici preposti (manutenzione) richiedere una indennità precauzionale o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

Art. 10

Interventi colturali effettuati su aree private

Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela individuate all'art.4 del presente regolamento, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Comunale preposto (manutenzione) che ne valuterà l'opportunità.

L'autorizzazione, eventualmente rilasciata, ha la validità di mesi tre a partire dalla data di rilascio e deve essere tenuta a disposizione, per eventuali controlli sul luogo di effettuazione degli interventi.

Gli interventi dovranno essere realizzati da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la Camera di Commercio, sotto il controllo del competente Ufficio Comunale.

Art. 11

Abbattimenti

L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte).

L'abbattimento di alberature oggetto di salvaguardia è soggetto ad autorizzazione (nulla-osta) comunale. Tale autorizzazione medierà le istanze conservazioniste con le esigenze del richiedente. Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi espressi nelle presenti Norme, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione dell'abbattimento.

Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio all'art. 21, l'abbattimento di alberature deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento.

La risposta ad una domanda di abbattimento deve essere fornita entro 30 giorni, salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee; in tal caso l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale, secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi.

Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

La denuncia di abbattimento deve essere indirizzata al Sindaco e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura.

L'Amministrazione comunale notificherà al proprietario il divieto di procedere all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente regolamento. L'Amministrazione comunale comunicherà inoltre se l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio e pertanto soggetto al regolamento *de quo*.

Art. 12

Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato in assenza di patologie specifiche o di attacchi di fitofagi non necessita di potature. La potatura consiste in una gamma di interventi atti a modificare il modo naturale di vegetare di una pianta, quindi è un intervento colturale che riveste un ruolo fondamentale.

Gli interventi di capitozzatura, cioè tagli dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale, in modo che rimanga solo quest'ultimo, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, arte topiaria, pubblica utilità), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Art. 13

Danneggiamenti

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti. È vietato utilizzare aree a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere. È vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. È vietato inoltre l'asporto di terriccio. È vietato affiggere con chiodi, fili di ferro o materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche e private. È vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.

Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 30, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata a verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei

lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici – estimativi di opere murarie e a verde.

Art. 14

Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche. Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto, ad esempio camere d'aria fino ad una altezza di cm 150. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 15

Affidamento e Sponsorizzazione

Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico e la gestione di servizi ad essa inerenti a persone fisiche o giuridiche. L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti. Nel caso in cui si verifichi un abbandono dell'area da parte dell'affidatario, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di revocare l'affidamento.

Art. 16

Distanze Minime di Impianto

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di Attuazione, delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- Gli alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre 20 m (esempio: *pinus spp*, *phoenix spp*, ecc.) dovranno avere una distanza di 10 m;
- Gli alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 m (esempio: *figus spp*, *graviilee jacaranda*, ecc.) dovranno avere una distanza di 6 m;
- Gli alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m (esempio: *ligrustum*, *prunus spp*, ecc.) dovranno avere una distanza di 4 m;
- Gli alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: cipresso, ecc.) dovranno avere una distanza di 4 m.

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

Art. 17

Norme per gli Interventi Edilizi

A) In tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni o ampliamenti di quelli esistenti dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio o una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto A.

C) Per gli interventi di cui ai punti A e B del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, formazione arbustive, ecc.

D) Per le nuove aree di espansione, dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata) il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato, che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto C oltre agli impianti tecnologici.

E) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq di superficie del lotto non coperta. Inoltre, per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq di arbusti ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta.

F) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a m 3 e avere ad un metro dal colletto un diametro inferiore a cm 15. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

G) Gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale, pur dando la priorità alle specie autoctone.

Nella scelta delle essenze è imposto l'impianto di almeno il 50% delle essenze tipiche del paesaggio locale comprensive delle forme ornamentali.

Art. 18

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora in maniera idonea, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

2) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.).

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite, pertanto, esclusivamente quelle essenze che da sempre vegetano nelle zone Jonico-Etnee. (Scelta delle essenze: alberi ed arbusti dell'Allegato "B").

B) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale, con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti anche diversi da quelli indicati negli allegati "A" e "B". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali (diverse solamente se l'intervento sia giustificato da particolari necessità ambientali).

C) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie dell'Allegato "C" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

D) ZONE AGRICOLE DI TUTELA

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico dell'entroterra siciliano, creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "A" e "B" nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

Art. 19

Requisiti per le aree a verde attrezzato, per le strade pubbliche e per i parcheggi di nuova realizzazione nell'ambito delle nuove lottizzazioni e presa in carico da parte del Comune.

A) Le aree a verde attrezzato, le strade pubbliche e i parcheggi di nuova realizzazione dovranno avere le seguenti dotazioni minime:

1) GIARDINI

Piante ogni 100 m² di superficie non impermeabilizzata: n° 1 albero di 1^a grandezza, n° 1 albero di 2^a o 3^a grandezza, n° 10 arbusti.

Attrezzature: attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 500 m²: n° 1 panchina n° 0,5 cestini porta-rifiuti, n° 4 posti porta-biciclette n° 0,25 tavolini. Attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 4.000 m² : n° 1 fontana-abbeveratoio, n° 1 unità gioco, indicativamente composta da: n° 1 scivolo, n° 1 altalena da 2 posti, n°1 struttura per arrampicamento con rete, anelli, trapezio, ecc., n° 1 trave di equilibrio, n° 1 dondolo doppio m 5 di tunnel. Attrezzature sportive per superfici superiori a 5.000 m² : da concordarsi di volta in volta con l'Ufficio Tecnico: percorso vita, campo da calcetto, tennis, porte campo calcio, ecc.

2) PARCHEGGI: n° 1 albero di alto fusto ogni 30 m² di superficie del parcheggio, n° 1 cestino porta-rifiuti ogni 500 m² di superficie del parcheggio.

Le aree dotate di verde dovranno essere provviste di impianto di irrigazione a servizio delle piante, alberi e arbusti. Tale impianto dovrà essere collegato ad un punto di erogazione dell'acqua tramite temporizzatore e costituito da tubo in PVC funzionante a goccia oppure interrato. Le aree a verde dovranno essere debitamente illuminate e dotate di attraversamenti realizzati in materiali porosi. Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione fino a 24 mesi dalla realizzazione, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune. Al fine di rendere tutte le aree pubbliche fruibili in modo ottimale, strade, piazze e aree verdi dovranno essere dotate di percorsi pedonali e ciclabili opportunamente protetti e forniti delle attrezzature indicate. Tali requisiti di minima dovranno essere rispettati in tutte le nuove lottizzazioni. In caso contrario, dovrà essere corrisposta al Comune la differenza fra il valore degli interventi realizzati ed il valore corrispondente al rispetto dei requisiti. Le presenti prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale.

B) Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo.

C) Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

Art. 20

Difesa da agenti patogeni e fitofagi

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 30/10/07), Colpo

di fuoco batterico (D.M. 27/03/1996), CTV-Citrus Tristeza Virus (DM 22/11/1996), *Ceratocystis platani* (Cancro clorato del platano - D.M. 412/1987), *Xylella fastidiosa* (nota prot. 8097 del 17/04/2015, art. 8 del D.lgs 214/2005), *Rhynchophorus ferrugineus* (Punteruolo rosso).

Per contenere il diffondersi delle malattie e dei fitofagi vengono individuate le seguenti regole fondamentali, utili anche per coloro che si occupano di verde non professionalmente:

- a) Controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti preposti alla salvaguardia ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
- b) In caso di nuovi impianti, privilegiare le piante certificate provenienti da vivai con idonea etichettatura, limitando l'impiego di specie e cultivar sensibili;
- c) In caso di potatura di piante, sterilizzare gli strumenti di lavoro all'inizio ed al termine del lavoro, cercando di effettuare la potatura prima della ripresa vegetativa delle piante;
- d) Tutti i materiali derivanti da alberature o piante che presentano le patologie sopraelencate o nidi di processionaria, dovranno essere obbligatoriamente bruciati in apposite aree oppure eradicati.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

Art. 21

Individuazione degli alberi di pregio

Le essenze arboree individuate come alberi di pregio individuate dal presente regolamento o dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito del censimento del verde o con altro idoneo atto, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo ed ai principi di cui al Capitolo I.

Art. 22

Obblighi per i proprietari

È fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Art. 23

Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune.

L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni. Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario. Su richiesta, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare la forma di allevamento più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone. In caso di abbattimento il Comune indicherà la specie che per ogni albero di pregio dovrà essere posta a dimora. In sostituzione delle piante abbattute dovranno prevedersi piante della stessa specie come sotto indicato:

A) Alberi abbattuti/nuovi impianti sostitutivi

- circ. fino a cm 150: n° 1 pianta: dimensione minima circ. cm 20;
- circ. fino a cm 300: n° 1 pianta: dimensione minima circ. cm 25;
- circ. oltre cm 300: n° 1 pianta: dimensione minima circ. cm 30;

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), una sanzione stabilita come indicato nel successivo art. 30.

È fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A" .

C) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare, all'atto dell'autorizzazione, il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 24

Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento locale, le norme del presente capitolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25

Comportamenti vietati

1) È tassativamente vietato:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
- d) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- f) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- g) Provocare danni a strutture e infrastrutture;
- h) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- i) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

l) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, in assenza di queste ultime il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide;

m) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.

È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini); quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini, e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

n) I bambini devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia senza fare uso di veicoli motorizzati.

Art. 26

Attività consentite previa autorizzazione

Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree pubbliche dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco nell'osservanza dei principi del regolamento.

In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Sindaco può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche la eventuale introduzione di veicoli a motore.

Art. 27

Apertura di passi pedonali

È consentita l'apertura di passi pedonali all'interno giardini pubblici avente validità limitata nel tempo. Tale possibilità è riservata esclusivamente ai cittadini aventi terreni confinanti con i giardini pubblici e potrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, qualora l'intervento non contrasti con la situazione dei luoghi, previa richiesta scritta ed alle seguenti condizioni:

a) I lavori di apertura del cancelletto pedonale non dovranno in alcun modo danneggiare le essenze arboree, siepi e/o piante ornamentali preesistenti;

b) l'ubicazione del cancelletto pedonale dovrà essere stabilita di concerto con il Comune (manutenzione) nel luogo più appropriato e nel rispetto dell'architettura originaria del verde;

c) i lavori necessari devono essere eseguiti sotto la stretta osservanza degli Uffici preposti nei tempi strettamente necessari alla loro definizione;

d) le opere murarie ed il cancelletto dovranno essere riportate in apposito progetto, allegato all'istanza, da approvarsi preventivamente dall'Ufficio Tecnico comunale;

e) l'attraversamento dello spazio a verde dovrà avvenire nel rispetto delle preesistenti essenze arboree ed opportunamente pavimentato con "quadrotti" in pietra lavica;

f) l'apertura del passo pedonale è limitato nel tempo ed avrà durata triennale rinnovabile.

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento e qualora se ne ravvisi la necessità, richiedere l'eliminazione del cancelletto pedonale e la restituzione in pristino dello stato originario dei luoghi senza che ciò comporti alcun diritto per il richiedente.

Tutte le condizioni sopra indicate dovranno essere riportate nell'autorizzazione comunale di apertura passo pedonale.

Inoltre, il richiedente ha l'obbligo di curare e salvaguardare l'area soggetta ad interesse. In caso di tale mancanza, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di revocare la concessione rilasciata.

Art. 28

Comportamenti prescritti

All'interno dei Parchi e Giardini Pubblici è fatto obbligo:

a) di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero;

b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Ordinanze del Responsabile del Settore

1) In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Responsabile del Settore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2) In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Responsabile del Settore può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 30

Sanzioni e Norme finanziarie

L'inosservanza delle norme del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dalla legge per la violazione dei regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali.

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate per le violazioni al presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 31

Norme regolamentari in contrasto e riferimenti legislativi

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 32

Efficacia

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

ALLEGATO "A"

ELENCO PIANTE OGGETTO DI SALVAGUARDIA

Denominazione botanica	Denominazione comune
<i>Casuarina equisetifolia,</i>	Casuarina comune
<i>Ceratonia siliqua</i>	Carrubo
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Phoenix canariensis,</i>	Palma delle canarie
<i>Pinus spp,</i>	Pino
<i>Platanus orientalis</i>	Platano
<i>Populus nigra</i>	Pioppo

ALLEGATO "B"

ELENCO SPECIE ARBOREE CONSIGLIATE PER NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

Denominazione botanica	Denominazione comune
<i>Acacia dealbata,</i>	Mimosa
<i>Brahea armata,</i>	Palma blu del messico
<i>Callistemon citrinus,</i>	Callistemon
<i>Casuarina Chorisia speciosa,</i>	Ceiba speciosa
<i>Cycas revoluta,</i>	Palma nana
<i>Grevillea robusta,</i>	Grevillea
<i>Hibiscus syriacus,</i>	Ibisco cinese
<i>Jacaranda mimosifolia,</i>	Jacaranda o Jacaranda Blu
<i>Melia azedarach,</i>	Albero dei rosari o albero dei paternostri
<i>Nerium oleander,</i>	Oleandro
<i>Olea europaea,</i>	Olivo
<i>Phoenix canariensis,</i>	Palma delle canarie
<i>Prunus var. piisardii,</i>	Ciliegio-susino rosso
<i>Quercus ilex,</i>	Leccio
<i>Schinus molle;</i>	Falso pepe

ELENCO ARBUSTI E CESPUGLI CONSIGLIATI PER NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

Denominazione botanica	Denominazione comune
<i>Callistemon citrinus</i>	Callistemon
<i>Cassia artemisioides</i>	Cassia
<i>Chamaerops humilis</i>	Palma nana
<i>Cordyline atro purpurea</i>	Cordyline
<i>Cordyline indivisa</i>	Cordyline
<i>Genista aetnensis</i>	Ginestra
<i>Lantana camara</i>	Lantana
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Lavandula genere</i>	Lavanda

<i>Nerium oleander</i>	Oleandro
<i>Photinia, "Red Robin"</i>	
<i>Pittosporum tobira</i>	Pittosporo
<i>Punica granatum</i>	
<i>Quercus ilex</i>	Melograno
<i>Rosa genere</i>	Leccio
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosa
<i>Strelitzia genere</i>	Roasmarino
<i>Syringa vulgari</i>	Strelitzia o Uccello del Paradiso
	Lillà

ALLEGATO "C"

Elenco alberature Sconsigliate

Denominazione botanica	Denominazione comune
<i>Ailanthus glandulosa</i>	Ailanto
<i>Bambù</i>	Bambù
<i>Buxus macrophylla</i>	Bosso
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro dell'atlante
<i>Eucalyptus spp</i>	Eucalipto
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia
<i>Picea spp</i>	Abete rosso
<i>Pinus spp</i>	Pino
<i>Platanus orientalis</i>	Platano
<i>Salix x chrysocoma</i>	Salice piangente

